

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
7 febbraio 2001

Causa T-118/99

Beatrice Bonaiti Brighina
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Concorso – Regime linguistico – Ricevibilità –
Mancata ammissione alle prove orali – Accesso ai documenti»

Testo completo in italiano II - 97

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento, in via principale, della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/18/96 di non ammettere la ricorrente alle prove orali del detto concorso e, se del caso, della graduatoria conseguente alla valutazione delle prove scritte e della graduatoria finale dei vincitori, nonché della conseguente nomina degli stessi.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

1. *Dipendenti – Ricorso – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Decisione di rigetto del suo reclamo inviata a un dipendente in una lingua diversa sia dalla sua lingua madre sia da quella del reclamo – Ricorso alla traduzione – Data della notifica della traduzione – Onere della prova della notifica (Statuto del personale, art. 91, n. 3)*

2. *Dipendenti – Concorso – Concorso per esami – Ammissione alla prova orale subordinata a taluni presupposti – Ammissibilità (Statuto del personale, allegato III, art. 5, secondo comma)*

3. *Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Redazione dell'elenco degli idonei – Numero dei candidati da iscrivere – Concorso interno [Statuto del personale, artt. 28, lett. d), e 30; allegato III, art. 5, quinto comma]*

4. *Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Segretezza dei lavori – Portata (Statuto del personale, allegato III, art. 6; decisione della Commissione 94/90)*

5. *Dipendenti – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto di candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori (Statuto del personale, art. 25; allegato III, art. 6)*

6. *Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Contestazione – Ricorso da parte del giudice comunitario a misure istruttorie – Presupposti (Art. 249 CE)*

1. La notifica di una decisione deve consentire all'interessato di venire utilmente a conoscenza della decisione stessa e dei motivi in base ai quali l'amministrazione intende giustificarla.

La notifica di una decisione, con la quale si respinge un reclamo, in una lingua diversa sia dalla lingua madre del dipendente sia da quella in cui è stato redatto il reclamo è regolare purché l'interessato possa venirne utilmente a conoscenza. Se, al contrario, il destinatario della suddetta decisione ritiene di non essere in grado di comprenderla, deve chiedere all'istituzione, con la diligenza del caso, di fornirgli una traduzione nella lingua del reclamo ovvero nella sua lingua madre.

Nel caso in cui una simile domanda venga formulata senza ritardi, il termine per il ricorso inizia a decorrere solo dalla data in cui la traduzione è notificata al dipendente interessato, a meno che l'istituzione non possa provare, senza che sussistano dubbi al riguardo, che quest'ultimo è potuto venire utilmente a conoscenza tanto del dispositivo quanto della motivazione della decisione con cui è stato respinto il reclamo nella lingua della notifica iniziale. Al riguardo, spetta alla parte che fa valere il carattere tardivo del ricorso, considerati i termini prescritti dall'art. 91 dello Statuto, fornire la prova della data in cui la decisione di rigetto del reclamo è stata notificata.

(v. punti 16-19)

Riferimento: Corte 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 1027, punto 10); Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-149, II-481, punto 24); Tribunale 9 novembre 1999, causa T-102/98, Papadeas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I-A-211, II-1091, punto 31); Tribunale 23 marzo 2000, causa T-197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pag. II-241, punti 43-45)

2. Nel contesto di un concorso per esami, l'autorità che ha il potere di nomina, nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui dispone per stabilire le condizioni di un concorso, è legittimata a prevedere che, al termine della prova scritta, soltanto i candidati in possesso di taluni requisiti saranno ammessi alla prova orale, riducendo così progressivamente il numero dei candidati ammessi alle fasi successive del concorso.

(v. punto 29)

Riferimento: Tribunale 3 marzo 1993, causa T-44/92, Delloye e a./Commissione (Racc. pag. II-221, punto 22)

3. Non sussiste violazione dell'art. 5 dell'allegato III allo Statuto, né dell'art. 28, lett. d), dello stesso, per il fatto che un bando di concorso precisi che soltanto un determinato numero di candidati debbano essere inseriti nell'elenco degli idonei, né per il fatto che la commissione giudicatrice si conformi a tale indicazione, com'è tenuta a fare. Infatti, l'indicazione in base alla quale l'elenco dovrebbe contenere un numero di candidati pari almeno al doppio dei posti da coprire costituisce una mera raccomandazione alla commissione giudicatrice che non può, in ogni caso, imporsi sui termini espliciti del bando di concorso.

Inoltre, se, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina sceglie dall'elenco degli idonei risultante dal concorso i candidati da assegnare ai posti vacanti, ciò non implica che detto elenco debba necessariamente contenere un numero di vincitori superiore a quello dei posti da coprire. Questo significa semplicemente che l'autorità che ha il potere di nomina, nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui dispone nel raffrontare i meriti dei candidati iscritti su tale elenco, seleziona tra costoro colui che risulti maggiormente adatto allo specifico posto da coprire.

In ogni caso, se è auspicabile che l'autorità che ha il potere di nomina disponga di una facoltà di scelta nel caso di un concorso organizzato allo scopo di comporre un elenco di riserva per coprire posti in futuro vacanti, non è invece opportuno che essa sia tenuta a prevedere un elenco contenente un numero di nomi superiore a quello dei posti da coprire nel caso di un concorso interno, come quello del caso di specie, la cui sola finalità è di selezionare un numero predeterminato di dipendenti di grado C che verranno promossi al grado B. In un contesto di questo tipo, infatti, l'esercizio di una scelta nell'ambito di un elenco di riserva si rivelerebbe inutile, per non dire inopportuno.

(v. punti 30, 34 e 35)

Riferimento: Corte 26 ottobre 1978, causa 122/77, Agneessens e a./Commissione (Racc. pag. 2085, punto 22); Tribunale 19 settembre 1996, causa T-158/94, Brunagel/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-383 e II-1131, punto 69); Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-166/95, Karagiozopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-397 e II-1065, punto 55)

4. Il principio della segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici si giustifica in base a considerazioni imperative di ordine pubblico. Infatti, esso è inteso a garantire l'indipendenza delle commissioni di concorso e l'obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi.

Di conseguenza, si deve ritenere che le disposizioni del codice di condotta relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, che prevedono il principio del più ampio accesso possibile ai documenti, e l'art. 1 della decisione 94/90 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, la quale applica il principio alle attività della Commissione, non possono prevalere sulla regola della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice prevista dall'art. 6 dell'allegato III allo Statuto. Infatti, in base al principio della gerarchia delle norme, né il codice di condotta né la decisione 94/90 possono modificare gli effetti di una disposizione statutaria, essendo state adottate senza osservare la procedura prevista, per la revisione delle disposizioni statutarie, dall'art. 24, n. 1,

secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e dall'art. 10 dello Statuto stesso. Peraltro, le considerazioni sopra menzionate ostano a che tale segretezza venga meno dopo la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento: Corte 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio (Racc. pag. 553, punto 5); Tribunale 14 dicembre 1995, causa T-285/94, Pfloeschner/Commissione (Racc. pag. II-3029, punto 51); Corte 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-3423, punto 24)

5. Tenuto conto della segretezza cui sono soggetti i lavori di una commissione giudicatrice in forza dell'art. 6 dell'allegato III allo Statuto, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente della decisione della commissione di respingere un candidato dopo una o più prove, dal momento che la decisione adottata in tale fase rientra in uno scrutinio per merito comparativo dei candidati.

(v. punto 48)

Riferimento: Parlamento/Innamorati, sopracitata, punti 26-31; Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-157/96, Affatato/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-41, II-97, punti 33-35)

6. In mancanza di qualunque indizio che possa metterne in discussione la validità, una decisione deve beneficiare della presunzione di validità inerente agli atti comunitari. Infatti, se un ricorrente non apporta il minimo indizio che possa far venir meno questa presunzione, non spetta al giudice comunitario disporre i provvedimenti istruttori finalizzati alla scoperta di eventuali vizi che inficino una decisione.

(v. punto 51)

Riferimento: Corte 28 aprile 1966, causa 51/65, ILFO/Alta Autorità (Racc. pag. 120, in particolare pag. 132); Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punto 27); Tribunale 22 ottobre 1996, causa

T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione (Racc. pag. II-1399, punto 200); conclusioni dell'avvocato generale Tesauo relative alla sentenza della Corte 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-4775, in particolare pag. I-4777, paragrafo 26)